



COMUNE DI MONTANASO LOMBARDO  
PROVINCIA DI LODI

Prot. n. 1966

**ORDINANZA N. 2/2005 DEL 29 MARZO 2005**

**IL SINDACO**

Preso atto delle problematiche igienico-sanitarie che si possono determinare nelle strade, piazze e nei luoghi verdi del paese, in considerazione della presenza di escrementi di cani;

Preso atto che tale situazione, causa la perdita di decoro del paese e costituisce notevole disagio alla cittadinanza e possibile motivo di diffusione di eventuali infezioni agli animali e agli uomini;

Rilevata l'opportunità di disciplinare l'accompagnamento dei cani nelle aree pubbliche cittadine allo scopo di ovviare agli inconvenienti che si registrano dal punto di vista dell'igiene del suolo pubblico;

Visto il Regolamento comunale di Polizia Urbana;

Visto il Regolamento per lo smaltimento dei rifiuti;

Visto il Regolamento comunale di igiene;

Visto l'art. 7/bis del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 T.U.E.L.;

**ORDINA**

ai proprietari o le persone che a qualsiasi titolo conducono i cani su suolo pubblico:

- di tenere l'animale a guinzaglio
- di recare con sé, ai fini del rispetto dell'obbligo di raccolta degli escrementi gli strumenti paletta e/o sacchetto idonei all'asportazione delle deiezioni da gettare negli appositi cassonetti installati per la raccolta.

Gli obblighi previsti dal presente articolo non si applicano ai conduttori di cani che abbiano palesi problemi di deambulazione e autonomia funzionale, determinati da disabilità.

**AVVERTE**

1. Che ai sensi dell'art. 7/bis del D.Lgs. 267/2000 ai contravventori saranno applicate le seguenti sanzioni amministrative:

- |   |            |
|---|------------|
| ➤ cani non tenuti al guinzaglio                                   | €uro 60,00 |
| ➤ mancanza strumenti idonei alla raccolta delle deiezioni animali | €uro 50,00 |
| ➤ mancata asportazione delle deiezioni                            | €uro 60,00 |

2. La presente Ordinanza entra in vigore dopo trenta giorni dalla data di pubblicazione

**AVVERTE INOLTRE**

Che contro il presente atto, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 7.08.1990, n. 241 chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere al TAR entro sessanta giorni dalla pubblicazione.

La Polizia Locale e gli Agenti tutti della forza pubblica sono tenuti a darne, da subito, informazione a chiunque e, dal momento della sua entrata in vigore, a farla rispettare.

Dalla Residenza Municipale, li 29 marzo 2005



IL SINDACO  
Lucia Ferrari